(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 28 ottobre 1996

adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia («GROTIUS»)

(96/636/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli K.3, paragrafo 2, lettera b) e K.8, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri considerano il rafforzamento della cooperazione giudiziaria una questione d'interesse comune;

considerando che la predisposizione di un quadro per le iniziative di formazione, informazione, studi e scambi per gli operatori della giustizia può accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, a far prendere coscienza delle loro reciproche convergenze e quindi a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria fra Stati membri;

considerando che tali obiettivi possono essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione europea che al livello dei singoli Stati membri, grazie alle economie attese dalle azioni prospettate e agli effetti cumulativi di queste;

considerando che la presente azione comune non incide sulle competenze della Comunità nel settore della formazione professionale e non pregiudica le misure comunitarie adottate per l'attuazione di tale politica, in particolare il programma Leonardo da Vinci;

considerando che la presente azione lascia impregiudicate le regole di procedura vigenti in materia di cooperazione giudiziaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. È istituito, per il periodo 1996-2000, un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia, denominato «GROTIUS», allo scopo di favorire la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari e di facilitare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri.

2. Ai fini della presente azione comune, si intende per operatori della giustizia: i giudici (compresi i giudici istruttori e i giudici per le indagini preliminari), i magistrati delle procure, gli avvocati, il personale accademico e scientifico, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, i funzionari di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti giudiziari e i membri di altre professioni associate alla giustizia.

3. Il programma prevede azioni nei seguenti settori:

— formazione,

— scambi e tirocini,

— organizzazioni di incontri,

— studi e ricerche,

— diffusione delle informazioni.

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziato per l'esecuzione del programma per il periodo 1996-2000 è pari a 8,8 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Possono essere presi in considerazione progetti di formazione aventi i seguenti obiettivi:

— la promozione della conoscenza delle lingue, in particolare della padronanza operativa del linguaggio giuridico in una lingua diversa dalla propria,

— la conoscenza delle istituzioni giudiziarie e delle procedure degli altri Stati membri, nonché il loro funzionamento,

— lo scambio di esperienze fra i formatori degli operatori della giustizia e tra istituti incaricati della formazione di base e della formazione continua,

— approntamento di moduli pedagogici per le azioni di formazione, gli scambi, i tirocini, le conferenze o i seminari organizzati in applicazione del presente programma.

Articolo 4

Possono essere presi in considerazione progetti di scambi e di tirocini a scopo di formazione aventi i seguenti obiettivi:

— organizzazione di tirocini di durata limitata presso istituzioni giudiziarie o operatori della giustizia in Stati membri diversi da quello di origine degli interessati, presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale di primo grado nonché presso la Corte europea dei diritti dell'uomo,

— organizzazione di visite presso istituzioni giudiziarie o operatori della giustizia in vari altri Stati membri per lo studio di argomenti specifici ovvero presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale di primo grado nonché presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 5

Possono essere presi in considerazione, progetti finalizzati all'organizzazione di incontri aventi i seguenti obiettivi:

— l'organizzazione e conferenze bilaterali o europee su argomenti giuridici di interesse generale,

— l'organizzazione di conferenze pluridisciplinari su temi giuridici di attualità o sulle nuove problematiche della cooperazione giudiziaria,

— l'organizzazione di seminari su processi simulati nel corso dei quali giudici di Stati membri diversi si pronunciano su casi identici («sentencing»).

Articolo 6

Possono essere presi in considerazione i progetti di studi e ricerche aventi i seguenti obiettivi:

— studio preparatorio degli argomenti prescelti per l'organizzazione dei progetti da realizzare in applicazione del presente programma,

— utilizzazione delle relazioni scaturite dai tirocini e dagli incontri organizzati in applicazione del presente programma,

— coordinamento delle ricerche su argomenti che riguardano la cooperazione giudiziaria.

Articolo 7

Possono essere presi in considerazione i progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni aventi i seguenti obiettivi:

— diffusione, per iscritto o per via telematica, di note informative — nel testo originale o in traduzione — riguardanti modifiche della normativa o progetti di riforma,

— diffusione di informazioni sulle azioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, dei risultati degli incontri di cui all'articolo 5 o delle conclusioni delle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 6 e loro applicazione,

— creazione di banche dati e/o reti di documentazione in cui vengano raccolti un elenco di articoli, pubblicazioni, studi e normative nei settori che interessano la cooperazione giudiziaria.

Articolo 8

1. Per essere ammissibili al finanziamento comunitario i progetti devono presentare un interesse europeo e comprendere la partecipazione di due o più Stati membri.

2. Responsabili dei progetti possono essere istituzioni nazionali o non governative, in particolare istituti per la formazione giuridica generale e per la formazione dei magistrati come pure centri di ricerca.

3. I progetti da finanziare sono selezionati in particolare sulla base:

— della corrispondenza degli argomenti trattati con lavori avviati o previsti nei programmi d'azione del Consiglio nei settori relativi alla cooperazione giudiziaria;

— del loro contributo all'elaborazione o all'attuazione di strumenti di cui al Titolo VI del trattato sull'Unione europea;

— della complementarietà reciproca fra i vari progetti;

— del numero delle professioni cui si rivolgono;

— della qualità dell'istituzione responsabile;

— della natura operativa e pratica delle iniziative;

— del livello di preparazione dei partecipanti;

— della possibilità di utilizzare i risultati del progetto ai fini di nuovi sviluppi della cooperazione giudiziaria.

4. Questi progetti possono associare operatori di paesi candidati all'adesione all'Unione europea, ove ciò possa contribuire alla loro preparazione per l'adesione o di altri paesi terzi ove ciò si riveli utile per le finalità dei progetti stessi.

Articolo 9

Le decisioni di finanziamento ed i contratti che da esse derivano prevedono, in particolare, il monitoraggio e il controllo finanziario ad opera della Commissione, nonché l'audit da parte della Corte dei conti.

Articolo 10

1. Sono finanziabili tutti i tipi di spese direttamente imputabili all'attuazione dell'azione che siano state impegnate nell'arco di un periodo determinato contrattualmente stabilito.

2. L'aliquota del contributo finanziario a carico del bilancio comunitario non potrà superare l'80 % del costo dell'azione.

3. Le spese per traduzione ed interpretazione, per le prestazioni informatiche, le spese relative al materiale e alle attrezzature durevoli o di consumo saranno prese in considerazione solo se e in quanto rappresentino un sostegno necessario per la realizzazione dell'azione comune e potranno ricevere un finanziamento massimo pari al 50 % della sovvenzione che può arrivare all'80 % ove ciò sia indispensabile in considerazione della natura dell'azione.

4. Le spese relative alle attrezzature e ai locali pubblici e quelle relative agli stipendi dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici potranno essere prese in considerazione soltanto se e in quanto corrispondano ad incarichi e a compiti non ricollegabili a compiti o funzioni nazionali ma siano specificatamente connessi alla realizzazione dell'azione.

Articolo 11

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione delle azioni previste dalla presente azione comune e ne adotta le modalità d'applicazione, in particolare quelle relative ai criteri di finanziabilità delle spese.

2. Ogni anno la Commissione elabora, con l'ausilio di esperti provenienti dagli ambienti professionali interessati, un progetto di programma annuale relativo all'attuazione della presente azione comune, con particolare riferimento ai temi prioritari e alla ripartizione degli stanziamenti disponibili fra i vari settori d'intervento.

3. Ogni anno la Commissione redige una relazione in cui esprime una valutazione del programma realizzato nell'anno precedente.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione sottopone al comitato il progetto di programma annuale, ivi compresa una proposta di ripartizione degli stanziamenti disponibili tra campi d'azione, nonché le modalità di applicazione alla valutazione delle azioni. Il parere è espresso dal comitato che delibera all'unanimità entro due mesi. Tale periodo può essere ridotto dal Presidente per motivi di urgenza. Il Presidente non partecipa al voto.

In mancanza di un parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira la sua proposta ovvero presenta una proposta al Consiglio che si pronuncia all'unanimità entro due mesi.

Articolo 13

1. A decorrere dal secondo esercizio finanziario, i progetti per i quali è stata fatta domanda di finanziamento sono presentati alla Commissione, per esame, anteriormente al 31 marzo dell'esercizio finanziario al quale devono essere imputati.

2. La Commissione istruisce i progetti che le sono presentati con gli esperti di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per i finanziamenti inferiori a 50 000 ecu il rappresentante della Commissione sottopone un progetto al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Il comitato, che delibera alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Per quanto riguarda i finanziamenti che superano 50 000 ecu, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1 l'elenco dei progetti che le sono stati sottoposti nell'ambito del programma annuale. La Commissione indica i progetti prescelti motivando la sua scelta. Entro due mesi il comitato esprime il proprio parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa al voto. In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira il progetto (i progetti) in questione o lo (li) sottopone, con l'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro due mesi alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato.

Articolo 14

1. Le azioni contemplate dal programma e finanziate dal bilancio delle Comunità sono gestite dalla Commissione secondo il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

2. Nel presentare le proposte di finanziamento di cui all'articolo 13, nonché le relazioni di valutazione di cui all'articolo 11, la Commissione tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia e del rispetto del rapporto costo/efficacia di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

Articolo 15

La Commissione presenta ogni anno una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'attuazione del programma. La prima relazione è trasmessa al termine dell'esercizio finanziario 1996.

Articolo 16

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa resta in vigore per cinque anni al termine dei quali potrà essere rinnovata.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

[1] GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).